



Il decreto legislativo numero 196/2003, chiamato comunemente codice della privacy, impone precise regole per la

custodia dei dati personali, che si trovano su supporto informatizzato o su supporto cartaceo o di altra natura.

Il codice impone altresì precise regole per la distruzione dei supporti, su cui si trovano dati personali, quando essi debbono essere cancellati, ad esempio perché è terminato il periodo di conservazione, in base alle finalità dichiara-

# Dati personali, distrugggili così

Adalberto Biasiotti

**LE INDICAZIONE DEL CODICE DELLA PRIVACY, SU COME DISTRUGGERE I DATI PERSONALI AL TERMINE DEL PERIODO DI CONSERVAZIONE PREVISTO DALLA NORMA.**

te in fase di raccolta.

Oggi si può affermare che la grande maggioranza dei dati personali è conservata su supporto informatizzato, come ad esempio un disco o nastro magnetico, oppure un CD o DVD, oppure su supporto cartaceo. Le considerazioni che seguono si applicano anche ad altri tipi di supporto, come ad esempio i microfilm, che però oggi stanno incontrando un interesse minore, per la disponibilità di altri supporti di archiviazione più efficienti, efficaci e meno costosi.

Un titolare ed un responsabile di trattamento di dati personali si trova quindi sistematicamente di fronte all'esigenza di distruggere supporti, sui quali sono riportati dati personali.

Ecco cosa prescrive il codice.

## ALLEGATO B

**Punto 22.** *I supporti rimovibili contenenti dati sensibili o giudiziari se non utilizzati sono distrutti o resi inutilizzabili, ovvero possono essere riutilizzati da altri incaricati, non autorizzati al trattamento degli stessi dati, se le informazioni precedentemente in essi contenute non sono intelligibili e tecnicamente in alcun modo ricostruibili.*

Come si legge, il decreto legislativo in questione, nell'allegato b, misure minime di sicurezza, non fa esplicito riferimento alla sola distruzione, ma fa esplicito riferimento al fatto che i sup-

porti su cui si trovano i dati possono eventualmente essere riutilizzati, ma devono essere resi inintelligibili e tecnicamente in alcun modo ricostruibili.

È questa una graziosa concessione del legislatore, che ad esempio permette di riutilizzare una cassetta, sulla quale sono registrati dati informatizzati, cancellandola. Si tratta però di una graziosa concessione da prendere con molta prudenza, perché il fatto di poter affermare che i dati cancellati non siano tecnicamente in alcun modo ricostruibili rappresenta un'affermazione oltremodo impegnativa e che potrebbe essere vera oggi, ma potrebbe non essere più vera domani, perché le tecnologie hanno messo a disposizione efficaci sistemi di recupero delle informazioni.

Quanto debba essere elevata la prudenza del titolare o dal responsabile, davanti a queste situazioni, è dimostrato dal fatto che oggi esi-

**Un PC apparentemente distrutto,  
dal quale invece sono stati recuperati  
quasi tutti i dati**



stono servizi di recupero dati, che sono in grado di recuperare i dati registrati su hard disk, inseriti in PC portatili, che sono rimasti coinvolti in un incendio.

La fotografia nella pagina precedente offre una chiara idea delle condizioni nelle quali si trova il PC portatile, dal quale questi efficienti servizi sono riusciti comunque ad estrarre gran parte dei dati presenti sul disco.

Ecco perché, a fronte di queste rigide prescrizioni di legge, la cui violazione può comportare l'avvio di un procedimento penale, non vi è dubbio che la distruzione in maniera appropriata del supporto rappresenti la soluzione più tranquillizzante.

da vicino questa filosofia, tanto è vero che impone che le misure di sicurezza adottate siano proporzionali alla natura dei dati.

Appare quindi evidente che se per distruggere dati personali di modesta rilevanza è sufficiente un livello di frammentazione medio, per distruggere supporti sui quali sono archiviati dati sanitari e genetici, che la legge esige vengano custoditi con la massima diligenza, occorre necessariamente passare a livelli di frammentazione ben più elevati.

Ad oggi, si può tranquillamente affermare che la norma in questione rappresenta lo stato

## LA NORMA EN DIN 32757-1

Questa norma, il cui titolo letterale è:

- Macchine per ufficio-distruzione di supporti di informazione-parte prima: requisiti e condizioni di prova per le apparecchiature e le installazioni relative,

rappresenta pertanto un'ancora di salvezza per tutti coloro che debbono distruggere supporti contenenti dati personali, in maniera tale da rispettare le impegnative prescrizioni di legge. La norma prende in considerazione, in prima battuta, i supporti cartacei, ma le considerazioni che seguono si possono applicare anche alla distruzione di supporti magnetici o CD, in quanto le macchine sono in grado di distruggere, a vario livello, supporti di qualunque tipo. Vale la pena di ricordare che la responsabilità di scegliere in modo appropriato i livelli di distruzione compete esclusivamente al responsabile ed al titolare ed in particolare al responsabile, perché quest'ultimo, a norma di legge, è dotato di speciali cognizioni in materia di sicurezza ed ha quindi le competenze necessarie per scegliere il procedimento più appropriato di distruzione di un particolare supporto, sul quale sono conservati dati personali.

La norma in questione indica le modalità con cui deve essere distrutto un supporto, tipicamente cartaceo, ma non solo cartaceo, in modo da garantire che le informazioni ivi presenti non siano recuperabili.

La norma prevede ben sei diversi livelli di frammentazione, proprio perché appare evidente che un unico livello non può soddisfare tutte le esigenze di un utente.

Il decreto legislativo prima menzionato segue



dell'arte, non solo da un punto di vista legale, ma anche da un punto di vista tecnico.

È infatti praticamente certo che l'adozione di un elevato livello di frammentazione comporta la pratica impossibilità di ricostruire il dato, in ciò rispettando appieno quanto previsto dal punto 22 dell'allegato b in materia di misure minime di sicurezza.

## I VARI LIVELLI DELLA NORMA

Passiamo ora ad analizzare i vari livelli della norma, in modo da essere in grado di scegliere il livello più appropriato alla specifica esigenza. Il primo livello è destinato in particolare alla distruzione di documenti che non sono dotati di una particolare riservatezza, e sui quali sono ad esempio conservati dati personali di natura pubblica, che quindi chiunque potrebbe facilmente recuperare.

La norma prevede che il foglio di carta venga suddiviso in strisce della larghezza di 12 mm o meno. Oggi sono già in commercio diversi apparati, che producono strisce la cui larghezza massima è 11,8 millimetri, per essere certi di stare ben all'interno della prescrizione della alcuni apparati giungono fino a produrre strisce da 7 millimetri, ma

tutti si fermano a questo punto, perché se la striscia dovesse essere più sottile, conviene passare da apparati della seconda categoria.

Il secondo livello è destinato a distruggere ad esempio documentazioni interne, fotocopie difettose, liste di apparati ed altri documenti, che anche se non contengono dati personali, contengono comunque dati che potrebbero risultare di interesse in caso di spionaggio industriale o situazioni similari.

Cogliamo l'occasione per ricordare ai lettori che la necessità di distruggere dati su supporti cartacei con dati personali, nasce non solo dall'obbli-

go di rispettare il codice della privacy, ma anche dalla necessità di rispettare altrettanto cogenti misure di protezione da spionaggio industriale.

In questo caso la larghezza della striscia di carta deve essere pari a 6 millimetri o inferiore. Vi è tuttavia una seconda possibilità di distruzione, che non fa riferimento a strisce, ma fa riferimento a particelle o frammenti. In questo caso la dimensione massima di ogni particella o frammento, in cui viene suddiviso il foglio di carta, non può superare 800 millimetri quadrati. A questo punto è evidente che nulla impedisce di realizzare apparati combinati, che pro-



ducono delle strisce di larghezza non superiore ai sei millimetri e che provvedono al taglio della striscia, quando raggiunge un'appropriata lunghezza.

Per i motivi già esposti in precedenza, la grande maggioranza degli apparati in commercio produce delle strisce di larghezza non superiore ai 5,8 millimetri, per essere certi di rimanere sempre nell'ambito del secondo livello della normativa.

La faccenda diventa decisamente più complicata quando si passa al terzo livello.

Secondo la normativa, è questo il livello minimo da adottare quando si debbono distruggere do-

Una presentazione panoramica di supporti cartacei, distrutti a vari livelli



cumenti che contengono dati personali.

A questo punto la larghezza massima della striscia non deve superare i due millimetri e la superficie massima del frammento non deve superare i 594 millimetri quadrati.

Se il distruggitore è del tipo che frammenta a livello di particella, ogni particella non deve essere superiore da 4 mm per 80 millimetri, con una superficie complessiva pari a 320 millimetri quadrati.

Anche in questo caso, i fabbricanti producono apparati che realizzano strisce, ad esempio, di larghezza non superiore ad 1,9 millimetri.

Passiamo adesso ad esaminare il quarto livello, tipicamente destinato alla distruzione sicura di documenti riservati o tali che la loro conoscenza all'esterno dell'azienda potrebbe compromettere l'esistenza stessa dell'azienda.

In questo caso non sono più consentite le distruzioni a strisce, ma solo in particelle. Ogni particella non può avere una dimensione superiore a 2 mm per 15 millimetri e la superficie complessiva del frammento non può superare i 30 millimetri quadrati.

Il livello numero 5 è già assai elevato, e tipicamente utilizzato per la distruzione di documenti segreti, anche se non contengono dati personali, o per documentazione riservata, ad esempio relativa a ricerche avanzate di base. È questo il massimo livello che viene indicato dalla norma, ma vedremo che la competenza dei fabbricanti non si ferma a questo livello.

Anche in questo caso, non è più consentita la distruzione in strisce, ma in particelle di dimensioni massime 0,8 millimetri per 13 millimetri, con una superficie complessiva non superiore 10 millimetri quadrati.

Come accennato in precedenza, questo livello può essere utilizzato per la distruzione di documenti a livello di segreto e segretissimo, militare e non.

Nel tentativo di offrire sempre maggiori garanzie di sicurezza, a fronte di una tecnologia di ricostruzione dei dati che diventa sempre più sofisticata, i fabbricanti hanno già messo a punto un sesto livello, che però non è ufficialmente riconosciuto dalla norma.

In questo livello la dimensione massima della particella è di 1 mm per 5 mm, con una superficie complessiva di 5 millimetri quadrati.

Siamo davanti a particelle talmente piccole, che per fare un coriandolo di carnevale ce ne vogliono parecchie decine.

Come è prescritto dal codice della privacy, toc-

ca al titolare ed al responsabile decidere quale sia il livello più appropriato, tenendo sempre presente la prescrizione fondamentale del codice della privacy, che, in caso di violazione della legge, ed in particolare delle misure di sicurezza, pone in carico al titolare ed al responsabile l'obbligo di dimostrare di aver fatto tutto quanto era materialmente possibile per evitare tali violazioni.

I giuristi ritengono che si tratti di una prova diabolica, ma non vi è dubbio che l'adozione di tecniche di distruzione che corrispondano al meglio del meglio, in quanto perfino superiori al massimo livello previsto da una norma, che per la sua stessa natura costituisce lo stato dell'arte, può contribuire in maniera determinante ad esonerare di ogni responsabilità i soggetti coinvolti.

## LE ISPEZIONI SULLE MODALITÀ DI DISTRUZIONE

L'intensa attività ispettiva, avviata dall'autorità garante per la protezione dei dati personali, con l'assistenza del corpo della guardia di finanza, rende sempre più realistica l'ipotesi che, nel corso di un'ispezione, gli ispettori chiedano in particolare di verificare le modalità con le quali il titolare del trattamento provvede alla distruzione di dati obsoleti, siano essi presenti su supporto cartaceo o su supporto informatizzato.

A questo punto è evidente che occorre presentare un documento, nel quale sia stata illustrata l'analisi di rischio condotta dal titolare o dal responsabile, che ha portato a identificare quale sia il livello appropriato di distruzione per un particolare supporto, contenente particolari dati personali.

È proprio da questa triangolazione che nasce la scelta operativa.

Come accennato in precedenza, la legge non impone infatti di proteggere tutti i dati allo stesso modo, ma di stabilire misure di sicurezza, tanto più cogenti, quanto più sono critici i dati personali in questione.

Ovviamente, il titolare dell'azienda provvederà ad inquadrare in questa analisi di rischio anche documenti, non contenenti dati personali, ma che per vari motivi debbono comunque essere adeguatamente protetti e distrutti in modo controllato.

Ad esempio, memorandum interni afferenti alle ricerche avanzate, modelli di brevetto in corso di deposito, memorandum interni con ele-

menti tecnici, che non rientrerebbero a rigore nella casistica di protezione prevista dal codice della privacy, richiedono comunque di essere inquadrati in una congrua politica di distruzione. Una volta tanto, i dettati di legge giungono quindi in aiuto per inquadrare in una filosofia omogenea l'intera problematica della distruzione di documenti, che di rigore non rientrano nella tutela della legge.

### UNA TIPICA VISITA ISPETTIVA

Una tipica visita ispettiva, afferente a questi temi, consiste quindi nel chiedere innanzitutto al titolare se ha messo a punto una specifica procedura per la distruzione di supporti obsoleti, di qualunque natura, e se gli incaricati sono edotti di tale procedura.

Successivamente, si verificheranno gli aspetti tecnici di applicazione della procedura, cioè se sono stati messi a disposizione gli strumenti tecnici appropriati, come ad esempio un distruggitore di documenti in grado di effettuare la distruzione al livello specifico, indicato dalla procedura.

Come terzo passo della attività ispettiva, si passerà a verificare se queste disposizioni vengono regolarmente attuate e se i titolari, con l'aiuto del responsabile, svolge l'opera di vigilanza, specifi-

le, apparati di primo e secondo livello, perché esisterebbe sempre il dubbio che l'incaricato, seppur distrattamente, possa ivi distruggere documenti contenenti dati personali, che sarebbero quindi distrutti con modalità non conformi ai requisiti del punto 22 del regolamento in materia di misure minime di sicurezza.

Gli apparati che dovrebbe esistere in azienda dovrebbero consentire di distruggere i supporti con dati personali da un minimo del livello terzo in sù, non solo per garantirsi da possibili ed involontari utilizzi impropri, ma anche per semplificare la vita dell'incaricato, che non deve andare a cercare il distruggitore adatto per un particolare documento, ma che, qualunque distruggitore trovi, saprà che il documento sarà comunque distrutto ad un livello appropriato.

Anche se oggi buona parte delle ispezioni non giunge ad un tale livello di profondità, è praticamente certo che col passare del tempo e con il crescente di livello di approfondimento dell'attività ispettiva, questa tipologia di ispezioni, relativamente semplice da realizzare ed i cui risultati ben difficilmente potrebbero essere contestabili, si presta ad un utilizzo allargato.

Se, ad esempio, gli ispettori che entrano in una particolare azienda trovassero solo distruggitori del primo livello, appare evidente che una fotocopia mal riuscita di una carta di identità, sulla quale si trovano dati personali, non potrebbe essere distrutta in questo distruggitore, nel pieno rispetto delle vigenti leggi.

### DALLA CARTA AD ALTRI SUPPORTI

Purtroppo l'esperienza pratica dimostra che le cose spesso non sono così semplici come appaiono. Non è sufficiente mettere a disposizione un distruggitore di documenti per la carta, perché esso possa essere usato senza problemi dagli incaricati del trattamento.

È infatti noto che spesso i fogli di carta sono legati da punti di cucitura, oppure hanno delle graffette che li tengono insieme, oppure sono raccolti in un fascicolo con copertine in plastica e non sempre l'incaricato ha il tempo e la voglia di separare la plastica dalla carta.

I distruggitori che possono solo trattare fogli di carta ne trattano alcuni alla volta e può essere necessaria una ripetuta operazioni di separazione dei fogli e di introduzione nel distruggitore, prima di portare a termine la distruzione di un fascicolo.

**“...la necessità di distruggere dati personali su supporti cartacei, nasce non solo dall'obbligo di rispettare il codice della privacy, ma anche dalla necessità di rispettare misure di protezione da spionaggio industriale...”**

camente richiamata dal codice della privacy.

Non vi sarebbe quindi motivo di stupore se un ispettore chiedesse di esaminare i il contenitore dei frammenti o delle strisce, per verificare se l'apparato venga effettivamente utilizzato. L'ispettore potrebbe porre inoltre alcuni quesiti agli incaricati, chiedendo loro a quale livello di distruzione dev'essere portato uno specifico documento. Ecco la ragione per la quale gli esperti suggeriscono di non acquistare, come regola genera-

È questa la ragione per la quale oggi molti fabbricanti mettono a disposizione apparecchi, che non distruggono solo i fogli di carta, ma posso trattare anche piccole particelle di metallo e possono perfino frammentare CD, che sono solitamente piuttosto rigidi e non tanto facilmente distruggibili.

In fase di acquisto di un distruggitore è pertanto necessario vedere se le caratteristiche sono tali da potere trattare la maggioranza dei supporti, che vengono utilizzati nell'ambito del trattamento ed eventualmente scegliendo tipi più potenti, con un motore elettrico in grado di trascinare i denti degli ingranaggi anche in presenza di forti sollecitazioni.

Ma si può fare di meglio

## I CONTRATTI DI DISTRUZIONE

In un mondo che si sta specializzando sempre di più in particolari settori del terziario, non deve stupire che alcune aziende abbiano già messo a punto delle bozze di contratto, grazie alle quali il titolare del trattamento può affidare l'intera responsabilità della raccolta e distruzione di supporti con dati personali ad un soggetto terzo, dotato di appropriate apparecchiature ed in grado di offrire le appropriate garanzie.

La presenza di un soggetto terzo specializzato è particolarmente importante, ad esempio, quando occorre custodire in via temporanea il materiale da distruggere presso il sito del titolare e non si ha né il tempo, né la voglia e la capacità di distruggere il materiale direttamente.

Ecco perché molti di questi contratti prevedono la messa a disposizione di contenitori sicuri, nei quali il materiale da distruggere viene estratto solo al momento dell'uso.

A titolo puramente esemplificativo, offriamo di seguito una bozza di un possibile contratto, che permette di affidare in outsourcing la intera gestione del processo di distruzione di supporti di dati personali, con conferimento finale alla discarica od altro servizio di riciclaggio.

- L'appaltatore si impegna a distruggere documenti cartacei e di altro tipo, in particolare supporti ottici, presso gli uffici del titolare, raggiungendo come minimo il livello di sicurezza 4, secondo la norma EN DIN 32757-1.
- Il titolare, oppure gli incaricati a ciò delegati, non devono rimuovere i fogli di carta dai raccoglitori né devono eliminare piccole parti metalliche, come graffette ed i punti di cucitura.

- I documenti forniti verranno frammentati, mescolati e pressati in balle, con una pressione di almeno otto tonnellate. Esse verranno successivamente eliminate secondo le appropriate procedure, previste dalla normativa sul trattamento di rifiuti
  - Parimenti, il servizio si applica alla distruzione di supporti elettronici di dati. I supporti magnetici e ottici verranno distrutti presso l'insediamento del titolare, mescolati ed eliminati come sopra.
  - Il costo del trasporto presso la discarica o utilizzatore finale di rifiuti è incluso nel prezzo di questo contratto
  - L'appaltatore metterà a disposizione uno o più contenitori di sicurezza, chiusi a chiave, in varie dimensioni, ove possono essere riposti i documenti e supporti ottici o magnetici in attesa di distruzione. Questi contenitori vengano affidati in deposito a custodia al committente. Al termine del contratto, essi vengono restituiti all'appaltatore.
  - Le chiavi dei contenitori sono custodite da dipendenti dell'appaltatore, per evitare l'accesso abusivo a tali contenitori.
  - Nel contratto si può stabilire una pattuizione di svuotamento e distruzione del contenuto ad intervalli regolari, oppure a richiesta.
  - L'Appaltatore fornirà una dichiarazione che conferma la piena rispondenza delle procedure di distruzione alle vigenti normative, ed in particolare alla regola 22 dell'allegato B del codice in materia di protezione dei dati personali, decreto legislativo numero 196/2003
  - L'appaltatore sottolinea che è piena responsabilità del committente identificare con chiarezza il materiale che deve essere distrutto.
  - L'Appaltatore non ha obiezioni a che un rappresentante del committente possa seguire l'intero processo di distruzione e conferimento alla discarica od altri utilizzatori finali.
- Come si vede, la formulazione di contratto come quella illustrata può sollevare da molti problemi il titolare e può semplificare di molto l'operazione di raccolta e distruzione sistematica di documenti contenenti dati personali od anche contenenti rilevanti documenti aziendali.
- Ormai, con la terziarizzazione sempre più spinta, non solo nascono e crescono le aziende che offrono la custodia di copie di backup di supporti informatizzati o di documenti cartacei, ma stanno cominciando a nascere anche le aziende che offrono non solo il servizio di custodia, ma anche il servizio di distruzione.